STUDIO LEGALE
Buffoni - Cardone

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

PROF. AVV. ANDREA CARDONE *(Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Firenze)* - associato
PROF. AVV. LAURA BUFFONI *(Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università di Sassari)* - associato
AVV. SERENA DE ANGELIS *(Dottore di ricerca in Scienze sociali nell'Università di Sassari)*
AVV. LUCREZIA DICARLO
AVV. PIERO FILLIOLEY – associato

Spett.le Parco Regionale delle Alpi Apuane
via pec parcoalpiapuane@pec.it
alla Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Spazzafumo
Settore Uffici Tecnici

e p.c.

Comune di Minucciano
comune.minucciano@postacert.toscana.i
t

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti
Settore Miniere
Settore Servizi Pubblici locali, Energia e
Inquinamenti
Settore Sismica
Direzione Difesa del suolo
Settore genio civile
regionetoscana@postacert.toscana.it

Firenze: *Via delle Masse, 139, Firenze 50141*
tel. 055.39.888.86
fax. 055.46.41.481

Massa: *Via Nerino Garbuio, 99, Montignoso (MS)*
54038 – complesso "La Rondine"
tel. 0585.250044 fax. 0585.010106

e-mail: segreteria@studiolegalebcd.it
pec: studiolegalebuffonicardone@pec.it

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

A.R.P.A.T. di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Unione dei Comuni della Garfagnana
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Cava Zebrino 2 e 3, ditta Marmi Minucciano srl - Comune di Minucciano. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006

Osservazioni ai sensi dell'art. 27 *bis*, comma 4, d.lgs. 152/2006

Con la presente, il Sig. Andrea Domenico Ferdinando Menegoni, c.f. MNGNRD33S10B832S, nato a Carrara (MS) il 10.11.1933 e residente a Chambave (AO), via Arberaz, n. 7, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Menegoni S.r.l., c.f./p.iva, 00499700078, con sede legale in Chambave (AO), via Arberaz, n. 5, rappresentato e

difeso dall'Avv. Prof. Laura Buffoni, c.f. BFFLRA76E67F023D, pec: studiolegalebuffonicardone@pec.it, in qualità di istante per l'autorizzazione alla coltivazione della cava TESO 2, nel bacino Acqua Bianca del Comune di Minucciano, confinante con la concessione Zebrino 2 e 3, visto l'Avviso di avvio del procedimento, di cui alla nota del Parco Regionale prot. 0003415 del 08.08.2022, osserva quanto segue.

Premesso che

1. La Menegoni s.r.l. è affittuaria di un terreno sito nel Comune di Minucciano, catastalmente identificato al foglio 5, mappali 2570, 2572 e 2573, con destinazione estrattiva, c.d. "Cava del Teso", e precisamente della cava "Teso 2", come da denominazione comunale, giusto contratto rep. 110.275 racc. 27.463 Notaio Petteruti, stipulato con la Società Marmi Pregiati s.r.l., a sua volta usufruttuaria, per atto stipulato in pari data con il proprietario, Luca Paladini, e registrato in data 2.08.2018;

2. La società Menegoni s.r.l. ha depositato al Parco Regionale Alpi Apuane istanza di PAUR *ex* art. 27 *bis*, d.lgs. 152/2006 per la cava Teso 2;

3. La cava Teso 2 è confinante con la concessione Zebrino 2 e 3 oggetto del presente procedimento;

4. La società scrivente ha impugnato dinnanzi al T.a.r. Toscana la Pronuncia di Compatibilità Ambientale del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 2 pubblicata in data 29.01.2020, integrante Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, d.lgs. 152/2006, contenente l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Minucciano ai sensi dell'art. 17 l.r. 35/2015, nonché l'Autorizzazione paesaggistica del Comune di Minucciano, rilasciate alla Marmi Minucciano s.r.l. concessionaria della cava Zebrino 2 e 3, nonché di ogni atto ad essa presupposto, ivi compreso il parere della Commissione paesaggistica espresso dall'Unione di Comuni della Garfagnana nell'ambito del medesimo procedimento e la nota dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale allegata all'autorizzazione ed inviata per la conferenza dei servizi del 29.10.2019 e la determina del Parco Regionale delle Alpi Apuane, UOS Controllo attività estrattive n. 2 del 29.01.2020 (T.a.r. Toscana R.g. 517/2020);

Si osserva

I. Sui contenuti necessari della Relazione paesaggistica ai sensi del d.p.c.m. 12.12.2005. Sulla violazione dell'art. 34 scheda di bacino Zebrino 2-3 e e dell'art. 19 delle NTA del PABE Acqua Bianca

1. Il d.p.c.m. 12.12.2005 stabilisce le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nell'allegato, al punto 1, si legge, in particolare, che la Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

Ancora, più nel dettaglio, la relazione paesaggistica, **mediante opportuna documentazione,** dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice del paesaggio la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

La relazione deve, altresì, contenere tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare: • la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; • la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; • la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Tra i contenuti necessari della relazione paesaggistica il d.p.c.m. (all. parte I, punto 3) indica la "documentazione tecnica minima" che deve contenere ed evidenziare: A) elaborati di analisi dello stato attuale, comprendenti la descrizione anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento, l'indicazione e l'analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi, della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

1.1 Nessuno di tali elementi ed allegati compare nella documentazione della relazione paesaggistica elaborata dalla società Marmi Minucciano s.r.l. in relazione ai beni paesaggistici interessati dall'intervento (area di apertura della galleria G2 e intercettazione della Galleria marmifera Montecatini ed area di apertura dell'uscita di sicurezza della galleria G1).

Nella relazione paesaggistica, l'intervento relativo all'apertura della galleria G2 non è compiutamente ed autonomamente descritto, rinviando la relazione, in violazione del d.p.c.m. 12.12.2005, agli elaborati del piano di coltivazione, rendendo con ciò impossibile una valutazione paesaggistica dell'intervento proposto in variante.

Il progetto prevede, poi, la parziale demolizione del tracciato archeologico della storica galleria marmifera Montecatini, risultando che la galleria G2 entrerà all'interno della stessa per oltre 1,20 ml, senza che nella relazione paesaggistica sia descritto e documentato l'impatto paesaggistico di tale intervento.

Ancora, il progetto prevede la realizzazione dell'uscita di emergenza dalla galleria G1, anche per tale opera la relazione paesaggistica nulla dice, di talché il progetto risulta in violazione del d.p.c.m. 12.12.2005.

Difettano, pertanto, i presupposti minimi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al progetto presentato e, quindi, del provvedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27 *bis* d.lgs. 152/2006 destinato a comprendere anche detta autorizzazione.

1.2 Il progetto in variante presentato dalla Marmi Minucciano srl prevede, (Tavola 7-2022, Sezioni topografiche, Sviluppo della coltivazione, sezione topografica AA'-EE') che la galleria G2 intercetti la Galleria marmifera Montecatini

e la proponente, pertanto, richiede di essere autorizzata alla demolizione di parte del tracciato archeologico della Galleria marmifera Montecatini.

Ma gli interventi che comportano la parziale demolizione della galleria marmifera Montecatini sono in aperto ed irriducibile contrasto con la disciplina paesaggistica del bene, espressamente prevista, da ultimo, nel PABE Bacino Acqua Bianca approvato dal Comune di Minucciano che vieta qualsiasi intervento modificativo di detto bene e prescrive che l'attività estrattiva non interferisca in alcun modo con tale manufatto (cfr. punto. 34 Elaborato D, scheda 6 cava Zebrino 2-3 e art. 19 NTA) e, comunque, dall'Elaborato 8B, PIT-PPR, articolo 15 relativo alle "zone di interesse archeologico", di cui all'art.142. c.1, lett. M del d.lgs. 42/2004.

La disciplina del PABE è il risultato delle conclusioni della Conferenza dei servizi del 21 febbraio 2019, nell'ambito della quale gli enti coinvolti hanno espressamente voluto che, oltre alla disciplina dell'art. 19 delle NTA, valida per tutti i bacini estrattivi, il divieto di modificare in qualsiasi modo la galleria marmifera Montecatini fosse espressamente sancito nell'Elaborato D, scheda 6 del sito estrattivo Zebrino 2-3, in modo che assumesse maggiore incisività e inderogabilità (cfr. relazione esplicativa, **All. 1** e all. 7) alla stessa).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 4 *bis* l.r. 65/2014, come noto, *"A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente"*, di talché non potrà essere affermata la compatibilità paesaggistica di interventi in aperto contrasto con la disciplina del PABE e, in ultima analisi, non potrà essere autorizzato il progetto presentato che con la tutela stabilita dal PABE è incompatibile.

II. Sulla fascia di rispetto di 10 ml dalle sponde dei corsi d'acqua ai sensi della l.r. 41/2018 e delle NTA del PABE bacino Acqua Bianca

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.r. 41/2018 (attuazione del D.Lgs. 23.02.2010 n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza

di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, ovvero il reticolo idrografico individuato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 81 del 2021.

Tra i corsi d'acqua cui si applica l'art. 3, comma 1, sopra citato compare il Rio Ventagio nel Comune di Minucciano.

L'art. 30 delle NTA del PABE bacino di Acqua Bianca, stabilisce, poi, in conformità con la disciplina legislativa sopra richiamata, le Zone di rispetto assoluto del reticolo principale definito dalla l.r. 79/2012 e DCRT 1357/2017 e comprese nel reticolo riportato nella Tavola 9 del P.A.I. Fiume Serchio, con ampiezza pari a 10 m.

2.1 In violazione della sopra richiamata disciplina legislativa e regolamentare il piano di coltivazione in variante oggetto delle presenti osservazioni contempla nuove costruzioni e trasformazioni morfologiche all'interno della zona di rispetto assoluto compresa nella fascia di 10 ml dalle sponde del Rio Ventagio. Opere che, quindi, non potranno essere autorizzate.

In particolare, il piazzale di cava a cielo aperto, l'area servizi, la galleria G1 e la galleria G2 previsti dal progetto di variante risultano collocati all'interno della fascia di rispetto di 10 ml dalla sponda del corso d'acqua Rio Ventagio, facente parte del reticolo idrografico come aggiornato con DCR 81/2021, in violazione sia della l.r. 41/2018 sia del PABE vigente.

Nella relazione integrativa si dice, contrariamente al vero ed a quanto risulta da documentazione fotografica dello stato dei luoghi, che il corso d'acqua Rio Ventagio non mostrerebbe alcun deflusso superficiale nemmeno dopo eventi meteorici e che il suo reale percorso sarebbe diverso da quello di cui alla cartografia del demanio idrico ai sensi della l.r. 41/2008.

III. Sui presupposti dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 35/2015: la disponibilità dell'area interessata dal progetto di coltivazione

3. Infine, nella parte in cui alcune opere previste dal progetto redatto dalla Marmi Minucciano s.r.l. ricadono in area nella disponibilità della Menegoni s.r.l., cava Teso 2, e non nell'area in concessione alla Marmi Minucciano, Zebrino 2-3, non è possibile il rilascio del PAUR comprendente l'autorizzazione estrattiva *ex* l.r. 35/2015.

Come, infatti, noto, la l.r. 35/2015 dispone all'art. 16, comma 2 che *"Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui*

abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente".

Poi, così come accade per i titoli edilizi, l'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi. Ma ciò, come ovvio, non significa affatto che se l'Ente competente alla verifica della disponibilità in capo al richiedente, accerti che difetta il titolo di disponibilità dei terreni su cui viene chiesta l'autorizzazione, possa comunque rilasciare in maniera legittima il titolo abilitante all'esercizio dell'attività.

È pacifico, infatti, giusta l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, che il permesso di costruire può essere richiesto con salvezza dei diritti dei terzi e al richiedente può essere legittimamente rilasciato, purché non determini un evidente contrasto col diritto di altri che non lo abbia richiesto. E, quindi, se, di regola, l'autorità competente non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene attinto dagli interventi progettati, è, comunque, tenuta a verificare se l'istanza edificatoria sia sorretta dalla effettiva disponibilità del predetto bene, soprattutto nel caso in cui altri soggetti si attivino per esprimere la propria opposizione (T.A.R. Puglia Bari Sez. III Sent., 21.04.2016, n. 532; e cfr. anche ex multis, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 17.01.2019, n. 15; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 05.12.2014, n. 5667; T.A.R. Lazio Latina Sez. I Sent., 03.12.2012, n. 911).

Più precisamente, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il Comune, prima di rilasciare il titolo abilitativo edilizio, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente rispetto alla richiesta (Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2014, n. 4818; Cons. Stato Sez. VI, 03.02.2020, n. 865) e che, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, sussiste l'obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti, o immediatamente conoscibili, o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (Cons. Stato, Sez. VI, 28/09/2012, n. 5128; Cons. Stato, sez. IV, n. 2546 del 2010; sez. VI, n. 4676 del 2012, n. 6731 del 2011). Sulla scorta di tale principio, si ritiene che i limiti dell'attività di verifica a cui è tenuta l'amministrazione in sede di verifica della sussistenza della legittimazione all'istanza di sanatoria, siano anche i limiti di legittimità del provvedimento amministrativo,

che risulta illegittimo solo qualora il Comune non faccia le indicate verifiche entro i termini indicati.

3.1 Nel caso di specie si evidenzia che porzione dell'area interessata dal progetto in esame ed in particolare il tracciato pedonale dell'uscita di sicurezza della Galleria G1 (evidenziata nella relazione esplicativa allegata **All. 1**) non è nella disponibilità giuridica della società Marmi Minucciano s.r.l., bensì della Menegoni s.r.l., di talché l'autorizzazione in variante richiesta non potrà essere rilasciata, pena la violazione dell'art. 16 l.r. 35/2015.

3.2 Il rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui in oggetto, come peraltro già l'autorizzazione rilasciata alla Marmi Minucciano s.r.l. per la cava Zebrino 2-3 impugnata dinnanzi al T.a.r., comporterebbe un grave danno a carico della scrivente società.

E ciò poiché il rilascio dell'autorizzazione del progetto depositato dalla soc. Marmi Minucciano, nella parte in cui prevede lo sconfinamento delle cave Zebrino 2 e 3 nelle aree che la ricorrente ha in affitto e sulle quali prevede di aprire la cava Teso 2, comporterà per l'odierna scrivente, nel procedimento di rilascio della propria autorizzazione, un danno immediato, nella parte in cui le p.a. resistenti richiedessero alla soc. Menegoni s.r.l. di prevedere misure di coordinamento delle proprie lavorazioni con quelle della Marmi Minucciano s.r.l. e, comunque, negassero l'autorizzazione a svolgere lavorazioni nelle aree dichiarate in disponibilità della società odierna contro-interessata nel proprio progetto di coltivazione. Con conseguente maggiore onerosità per la ricorrente della coltivazione e/o con la perdita da parte della medesima di parte del materiale presente nel giacimento in quelle aree.

Anche laddove ciò non fosse, il rilascio dell'autorizzazione su un'area che in realtà appartiene alla ricorrente e non al soggetto autorizzato comporterà l'onere per l'odierna ricorrente di agire in sede civile per far accertare il proprio diritto contro la Marmi Minucciano s.r.l., con conseguenti spese giudiziali, di consulenza tecnica e perdite in termini di tempo per l'avvio delle opere di coltivazione della cava Teso 2 con conseguente lucro cessante.

PQM

Per tutte le sopra esposte ragioni, oltre che per quelle relative al progetto autorizzato, oggetto del pendente ricorso al T.a.r. Toscana r.g. n. 517/2020, cui si rinvia e nelle cui ragioni si insiste, si chiede allo Spett.le Parco Regionale delle Alpi

apuane ed alle Amministrazioni competenti, in indirizzo, di rigettare la domanda di autorizzazione in variante di cui in oggetto e/o di prescriverne l'integrazione e la modifica, al fine di ricondurla al rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei diritti della scrivente società.

Si allega relazione esplicativa e relativi allegati (**All. 1**).

Con osservanza,

07.09.2022

Avv. Prof. Laura Buffoni

Andrea Domenico Ferdinando Menegoni